

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
BONOMI ed altri: Norme sulla costituzione e competenza delle Sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le Corti di Appello. (4429);		VALIANTE . . . 1494, 1497, 1498, 1499, 1504
GOMEZ D'AYALA e AVOLIO: Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le Corti di appello e i tribunali. (4445);		MURGIA 1490
BIGNARDI e DANIELE: Norme in materia di sezioni specializzate dei tribunali e delle Corti d'Appello per le controversie agrarie. (4462)	1481	SFORZA 1499
PRESIDENTE	1481, 1483, 1489, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500	MARICONDA 1500
TRUZZI	1482, 1483, 1489, 1494	
CACCIATORE	1482, 1483, 1484, 1493, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500	
GOMEZ D'AYALA	1482, 1483, 1485, 1486, 1488, 1492, 1494, 1499	
GERMANI	1483	
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1483, 1490, 1492, 1493, 1494, 1495, 1497, 1499, 1500	
GUERRIERI EMANUELE	1483, 1485	
BREGANZE, <i>Relatore</i>	1483, 1485, 1487, 1491, 1492	
MASTINO	1485, 1489	
SCALFARO	1486, 1488, 1489, 1491	
PREARO	1490	
ANDREUCCI	1493, 1495, 1497, 1498, 1499	
AMADEI LEONETTO	1493, 1494	

La seduta comincia alle 10,10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme sulla costituzione e competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le Corti d'appello (4429); Gomez D'Ayala e Avolio: Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzioni di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le Corti d'appello e i Tribunali (4445); Bignardi e Daniele: Norme in materia di sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di appello per le controversie agrarie (4462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Norme sulla costituzione e competenza delle sezioni speciali agrarie presso i tribunali e le Corti d'appello », d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Bucciarelli Ducci, Monte, Vetrone, Pucci Ernesto, Zugno, Resta; « Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializza-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

te per le controversie sui contratti agrari presso le corti d'appello e i tribunali», d'iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala e Avolio; «Norme in materia di sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello per le controversie agrarie», d'iniziativa dei deputati Bignardi e Daniele.

Come la Commissione ricorda, abbiamo già approvato gli articoli 1, 2, 8 e 12 del testo unificato predisposto dal relatore onorevole Breganze. Riprendiamo, quindi, l'esame dell'articolo 3, che era rimasto sospeso, nella speranza che nel frattempo venisse trovata una soluzione.

L'articolo 3 del testo unificato è il seguente:

ART. 3.

(Nomina degli esperti).

Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della Magistratura, o, per delega, dal Presidente della Corte d'appello.

Essi devono venir prescelti tra i cittadini iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari; per le sezioni d'appello la scelta deve avvenire tra i dottori in scienze agrarie.

A tale effetto è istituito, presso ogni Corte d'appello, un albo speciale, in cui vengono iscritti i professionisti delle categorie sopra indicate, su designazione dei consigli degli Ordini e dei collegi competenti nonché degli ispettorati compartimentali dell'agricoltura (e delle associazioni sindacali di categoria). I consigli professionali delle sedi di Corte d'appello, d'intesa con i consigli provinciali del distretto, designeranno ciascuno 10 esperti; altri 20 esperti saranno designati dall'Ispettorato compartimentale; (altri 20 dalle associazioni sindacali, di cui 10 per i locatori e concedenti, e 10 per gli affittuari e i coloni).

Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio nel quadro dell'albo predetto 2 esperti effettivi e 2 supplenti.

Per il 1963 la nomina sarà fatta dal Presidente della Corte d'appello che sceglierà gli esperti direttamente tra gli iscritti negli albi professionali».

TRUZZI. Noi avremmo proposto questa soluzione: «Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per delega, dal presidente della corte d'appello. Essi debbono essere prescelti tra i cittadini iscritti sugli albi professionali dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari; per le sezioni d'appello la scelta deve avvenire tra i dottori in scienze agrarie.

A tali effetti sono istituiti presso ogni corte d'appello due albi speciali contenenti i nomi di dodici esperti per ogni provincia e per ciascuna categoria rispettivamente dei locatori o concedenti e degli affittuari, mezzadri o coloni parziali, designati dai capi degli ispettorati compartimentali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative.

Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio, nel quadro degli albi predetti due esperti effettivi e due supplenti, rispettivamente per ciascuna delle categorie di cui al comma precedente.

Agli esperti si applicano le norme sull'ordinamento della magistratura».

Come spiegazione vorrei aggiungere che il testo preparato dal relatore è uguale a questo, eccetto il terzo comma, che era da formularsi. Ma mi pare che la sostanza sia un po' condivisa da tutti, salvo la questione del doppio albo. Si è cercato faticosamente questa soluzione, che dovrebbe contemplare tutte le esigenze qui esposte.

CACCIATORE. Ecco perché io sostengo che bisogna estendere ad altre categorie la possibilità di scelta degli esperti. Ma vi è ancora un altro motivo per cui non posso accettare la formulazione. Perché questi esperti verrebbero designati da chi? Dall'Ispettorato agrario, dall'Ispettorato agrario che fa parte dell'Esecutivo, sentite le organizzazioni.

Ma l'Ispettorato agrario, anche quando ha sentito le organizzazioni, è chiaro che può anche non indicare dei rappresentanti delle associazioni dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni, ecc.

Ecco perché io sono contrario alla formulazione di questo articolo.

GOMEZ D'AYALA. Noi condividiamo tutte le riserve espresse dall'onorevole Cacciatore. Tuttavia ci rendiamo conto della necessità improrogabile di provvedere all'istituzione di sezioni specializzate, soprattutto perché sono pendenti dinanzi ai tribunali centinaia e centinaia di controversie, le quali controversie se non si definisse rapidamente il problema dell'istituzione delle sezioni specializzate sarebbero devolute alla competenza dei pretori e tra sezioni specializzate con la partecipazione di esperti sia pure scelti in modo che la rappresentanza delle categorie non sia come noi intendiamo che debba essere la competenza del pretore, noi riteniamo di avere maggiore garanzia nel mantenimento della competenza del tribunale.

Per questa ragione di urgenza, noi riteniamo che si possa senz'altro approvare il testo proposto dai colleghi Truzzi e Breganze.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

È chiaro che nel prossimo avvenire, nella prossima legislatura, si potrà anche alla stregua delle esperienze che si faranno, riesaminare il problema in modo diverso e più rispondente alle istanze della categoria.

CACCIATORE. Voglio completare il mio pensiero. Innanzitutto, non è detto che la urgenza non ci debba far trovare un punto d'incontro. Ma poi vogliamo vedere se in ciascuna circoscrizione di tribunale vi è un numero sufficiente di laureati in scienze agrarie o di periti agrari?

GOMEZ D'AYALA. Perciò si è detto per provincia e non per circoscrizione.

CACCIATORE. Non può dirsi per provincia. Nella mia provincia vi è un tribunale il quale fa parte della Corte d'appello di Potenza mentre amministrativamente fa parte della provincia di Salerno. Per gli iscritti nell'albo poi, noi possiamo avere dei laureati in scienze agrarie e dei periti che non sono iscritti nell'albo e, quindi, si restringe ancor più il numero.

PRESIDENTE. Vorrei dare un chiarimento al collega Cacciatore che, se non erro, stamattina ha dovuto assentarsi.

A un certo punto è sembrato questo: che per far riferimento alla provincia — come additato dal collega Gomez — il contenere l'età che prima era fissata in 30 anni a 25 e ridurre l'iscrizione all'albo da 5 a 3 anni, potesse dare una adeguata tranquillità.

Quanto al riferimento che Cacciatore ha fatto alla sentenza della Corte costituzionale, mi pare che non rendesse obbligatoria, comunque, questa appartenenza.

GERMANI. Desidererei che si passasse alla votazione.

TRUZZI. Noi stamattina, dopo la discussione fatta la settimana scorsa, abbiamo ripreso la discussione, abbiamo approfondito la materia per tutta la mattinata per trovare un punto d'incontro. Eravamo arrivati quasi alla conclusione. Per avere un accordo, direi completo, si è sospeso i lavori della Commissione stamattina per avere il modo di stendere un testo che tenesse conto delle indicazioni date.

A questo punto, dopo l'esauriente discussione fatta stamattina, mi pare che non ci sia che da passare alla votazione.

CACCIATORE. Io presenterò un emendamento al riguardo.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Io devo dichiarare che di massima sono favorevole al contenuto di questo articolo 3 nella formulazione ultima che ci è pervenuta. Vorrei proporre solo qualche ritocco di forma. Per esempio, al secondo com-

ma, abolirei il sostantivo « cittadini » e direi « essi devono venire prescelti tra gli iscritti agli albi, ecc. ». Al terzo comma dove si dice « in ragione di otto per ogni sezione » avrei da fare due rilievi, uno di sostanza e uno di forma. Mi pare di averlo detto stamattina e lo ripeto oggi. Sono preoccupato di questo numero minimo di 8 per ogni sezione specializzata. Per talune province mi sembra eccessivo. Io proporrei che fosse ridotto a 6. Io conosco certi tribunali dove veramente non esistono 8 laureati in agraria o periti agrari. Anzi non vorrei che ci si trovasse in difficoltà da parte del Presidente della Corte d'appello per la compilazione degli elenchi. Quindi, vorrei sottoporre all'esame della Commissione questo mio rilievo. L'altro rilievo formale è questo che, accanto al sostantivo « sezioni », ci aggiungerei « specializzate ».

L'altro rilievo di pura forma, direi di carattere grammaticale, è al quarto comma dove si dice: « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché i Consigli » mi parrebbe che sarebbe meglio dire « sentite le organizzazioni sindacali e i Consigli ».

Nell'ultimo comma, poi, dove si dice « mediante sorteggio nel quadro degli elenchi predetti », io direi meglio « mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno dei predetti elenchi ». Mi pare più preciso. Dire nel quadro non saprei che cosa voglia dire. Cioè in ciascun elenco provinciale.

GUERRIERI EMANUELE. Se in qualche tribunale non si arriva al numero di 8, è perché dobbiamo limitare la facoltà che ha il Presidente della Corte d'appello di costituire un nucleo. È bene che gli elenchi siano distinti per provincia, ma non mi sembra consigliabile limitare rigorosamente la scelta degli esperti in rapporto a ciascun elenco.

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, vorrei osservare che, non essendovi il circondario nella topografia amministrativa del nostro Paese, bisognerebbe dire invece « circoscrizione ».

BREGANZE, Relatore. È esatto.

PRESIDENTE. Naturalmente questo diminuisce il numero, perché esistono vecchi circondari che non hanno mai avuto il tribunale. Di solito c'erano, ma alcuni non li avevano.

GUERRIERI EMANUELE. Io accetto l'impostazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Truzzi e ne avrei predisposto io stesso un analogo. Mi sembravano, però, in buona parte esatte le considerazioni svolte dal relatore e ritenevo opportuno che si tro-

vasse il modo di dire che debbono essere sentiti gli organi professionali. Trattandosi di scegliere dei professionisti, è giusto che l'Ordine sia messo in condizione di esprimere il suo parere.

Per quanto riflette il numero, io sarei di avviso che i dodici — che poi diventano ventiquattro — fossero ridotti a dieci, considerando questo il limite minimo, cioè non meno di dieci. Perché si introduce il limite? Evidentemente in quanto ciò costituisce una garanzia di indipendenza del designato. Infatti, quando i designati fossero soltanto due, costoro sarebbero in un rapporto di maggiore soggezione rispetto all'organizzazione; invece quando il numero si dilata, il rapporto di soggezione e di dipendenza si affievolisce. Quindi il numero deve essere non inferiore a dieci, lasciando che possa essere anche maggiore. Infatti, non sarebbe giusto che il professionista, il quale crede di avere diritto di accedere a questo albo, trovi delle limitazioni nel fatto che sia stato già raggiunto un numero determinato.

Mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Truzzi non si sia dato inoltre carico del fatto che la scelta deve avvenire nell'ambito degli iscritti che riflettono ciascuna circoscrizione giudiziaria di tribunale. Non basta dire che a tale effetto sono costituiti presso le corti d'appello degli albi contenenti i nomi dei dodici esperti per ogni circoscrizione, se poi non si prevede il sistema di sorteggio in modo che le persone sorteggiate appartengano al circondario in cui devono svolgere le loro funzioni. Mentre viceversa, per quanto riflette la partecipazione alle sezioni presso la Corte d'appello questo criterio restrittivo non va introdotto e il sorteggio deve essere operato nell'ambito di tutti coloro che sono comunque iscritti nell'albo.

Io avrei formulato l'emendamento di cui adesso darò lettura, soltanto perché mi ero dato carico delle osservazioni fatte, riagganciandomi all'emendamento proposto dal collega Breganze. Il mio emendamento sarebbe questo: « A tale effetto è istituito presso ogni corte d'appello un albo speciale ripartito per circoscrizioni di tribunale » (non mi pare si dovesse aggiungere: oltre a una distinta sezione per ciascuna corte d'appello) « In detto albo vengono iscritti i professionisti delle categorie indicate, che siano in possesso dei seguenti requisiti: » (continua come nel testo; poi prosegue): « L'iscrizione avviene su proposta degli ispettori provinciali dell'agricoltura previa designazione delle organizzazioni di categoria » (qui si indicano) « e sentiti

gli ordini e i collegi competenti. L'albo sarà costituito da due elenchi, di cui uno riguardante le designazioni provenienti dalle organizzazioni » (anche qui si aggiungono i nomi) « l'altro le designazioni provenienti dalle organizzazioni dei » (e anche qui si aggiungono i nomi). « Le designazioni delle categorie non devono essere inferiori a dieci per ciascun circondario ».

« La scelta avviene mediante sorteggio fra gli iscritti nei due elenchi, in modo da assicurare la pariteticità della rappresentanza delle categorie contrapposte sia per gli esperti effettivi sia per i supplenti. Essa cadrà sugli iscritti riguardanti la circoscrizione per le sezioni presso i tribunali e su tutti gli iscritti per le sezioni presso le corti di appello. »

Come si vede, avevo cercato di tradurre le mie osservazioni nell'emendamento che avevo preparato. Ad ogni modo il testo del collega Truzzi è più sintetico e può essere senz'altro preferito, se si trova modo di introdurre quelle modifiche sulle quali mi pare che ci siamo trovati d'accordo.

CACCIATORE. Io non sono d'accordo su questa formulazione, in quanto vi è un contrasto netto fra il secondo e il terzo comma, e non risponde, questa formulazione, allo spirito della sentenza della Corte Costituzionale.

Quando si limita la scelta degli esperti soltanto ai laureati in scienze agrarie, specialmente per quanto riguarda la Corte d'appello, è chiaro che noi non avremo più la rappresentanza delle categorie così come vuole la sentenza della Corte costituzionale. I dottori in scienze agrarie sono legati alle aziende organizzate. Per esempio, nella mia provincia non abbiamo nessun dottore in scienze agrarie che sia legato alla Alleanza dei contadini, che è una delle associazioni più rappresentative della provincia. Io vorrei leggere, in proposito, la parte della sentenza che riguarda la scelta degli esperti.

Dice la sentenza: « Così se può ammettersi che fra gli scopi cui si vuole soddisfare le sezioni specializzate sia compreso quello di far risuonare, nel seno del collegio giudicante, la voce di determinate esigenze sociali, appare giustificato, nei casi in cui da esse siano state espresse apposite organizzazioni, consentire che da queste ultime provengano i membri estranei ».

L'altra parte sulla quale non sono d'accordo, è quella in cui si dice « designati da capi degli Ispettorati compartimentali ». Ora, gli Ispettorati compartimentali dipendono dall'Esecutivo e noi non ci possiamo rimettere

al criterio degli Ispettorati per quanto riguarda la designazione degli esperti.

Quindi, innanzitutto, si dovrebbero allargare le categorie e, secondo me, si dovrebbero includere i geometri e si dovrebbero includere anche coloro che sono forniti di diplomi di scuole agrarie o di avviamento a tipo professionale agrario. Poi, devono essere le associazioni a designare questi esperti e non deve essere l'Ispettorato compartimentale. Queste le osservazioni che io dovevo fare, se si vuol rispondere a quello che è il dettato della sentenza che ci ha portato a questa nuova legge che stiamo varando.

GOMEZ D'AYALA. Abbiamo discusso lungamente nell'altra seduta sui criteri di designazione degli esperti e in realtà si sono espresse due posizioni distinte: da una parte quella che sosteneva l'opportunità di una designazione fatta dagli organi professionali e dagli ispettorati agrari; dall'altra quella che suggeriva, invece, il criterio della rappresentanza nelle sezioni specializzate delle organizzazioni di categoria. Abbiamo cercato nel corso di una discussione svoltasi fuori della Commissione, di trovare una soluzione intermedia, perché avvertiamo tutti quanti l'esigenza di giungere rapidamente al compimento dell'*iter* di questa proposta di legge, rendendoci conto della gravità della situazione che si è determinata nell'amministrazione della giustizia su questo punto.

Quindi, sostanzialmente, io concordo con le osservazioni fatte dal collega Cacciatore, che hanno trovato del resto espressione nella formulazione del testo di proposta di legge da noi presentato. Tuttavia con l'emendamento elaborato insieme col collega Truzzi e col Presidente della XI Commissione (Agricoltura), onorevole Germani, si è cercato di soddisfare all'esigenza della rappresentanza delle organizzazioni di categoria nelle sezioni specializzate. Intanto gli esperti agrari possono essere indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative esistenti nella provincia, che dovranno essere sentite per legge dagli ispettori compartimentali dell'agricoltura. Perciò ritengo che, anche non soddisfacendo in pieno le esigenze già prospettate, pur di giungere rapidamente alla conclusione della discussione su questa proposta di legge, potremmo senz'altro approvare l'emendamento, sia pure con qualche ritocco che è stato suggerito. Vorrei, però, fare qualche osservazione sui rilievi dell'onorevole Breganze. In primo luogo sono d'accordo che sia sostituita la parola « provincia » con l'altra « circoscrizione ».

MASTINO. Però la parola « circoscrizione » allarga molto il campo.

GOMEZ D'AYALA. Serve ad assicurare il riferimento alla circoscrizione di ogni tribunale.

MASTINO. Ma la circoscrizione riguarda la Corte d'appello, quindi è un ambito più vasto.

GOMEZ D'AYALA. Ad ogni modo possiamo trovare un termine più preciso.

BREGANZE, *Relatore*. Basta mettere « circoscrizioni di tribunale ».

GOMEZ D'AYALA. Sono d'accordo.

Per quanto riguarda la prima osservazione dell'onorevole Breganze, che, cioè, sarebbe opportuno inserire nella legge un riferimento agli ordini professionali, io mi permetto di rilevare che un punto riguarda il criterio che abbiamo adottato, che rappresenta un compromesso tra posizioni divergenti; l'altro riguarda, a mio avviso, un motivo di delicatezza nei confronti degli ordini professionali. Poiché si tratta di designare esperti che esprimono interessi generali di categoria, mi pare che sia estremamente imbarazzante domandare agli ordini professionali dei dottori in scienze agrarie quali possano essere gli esperti che rappresentino i proprietari terrieri e quali gli esperti che rappresentino gli affittuari. Si potrebbe pensare all'opportunità di un parere dell'ordine professionale per quanto riguarda la capacità di tecnici che vengono indicati. Ma mi permetto di rilevare che questi organi debbono esprimere un giudizio sulle capacità professionali e influire, quindi, sulla scelta per l'inserimento negli elenchi. Questa sarebbe una cosa estremamente imbarazzante. Quando si è detto « laureati in scienze agrarie iscritti negli albi professionali dell'una e dell'altra categoria » si è tenuto conto di questo.

GUERRIERI EMANUELE. E se c'è un professionista sottoposto a procedimento disciplinare?

GOMEZ D'AYALA. Quando un professionista è sottoposto a procedimento disciplinare, l'ordine professionale può pronunciare la sua sospensione dall'esercizio della professione per un determinato periodo. Se l'ordine non adotta questo provvedimento, il professionista sottoposto a procedimento disciplinare deve essere considerato pienamente innocente.

GUERRIERI EMANUELE. Come professionista, non come giudice.

GOMEZ D'AYALA. La Carta costituzionale dice che il cittadino finché non è condannato con sentenza definitiva deve essere considerato innocente. Perché un profes-

nista, per il solo fatto che è stato sottoposto a procedimento disciplinare deve essere considerato di una categoria inferiore agli altri colleghi? La formula « sentiti gli ordini professionali » può significare che si deve tener conto delle indicazioni che vengono dagli ordini professionali, il che inciderebbe sul carattere paritetico e di rappresentanza delle categorie nelle sezioni specializzate. Ma io ritengo che se fossero interpellati gli ordini professionali, essi stessi respingerebbero questa clausola, che li metterebbe in condizioni di estremo imbarazzo.

Seconda questione: riguarda l'ultimo comma. È stato osservato che non si intende in pieno la portata della norma che impone la applicazione delle norme sull'ordinamento giudiziario agli esperti. Intanto vorrei dire che, già quando furono sostituite le Commissioni circondariali e regionali con le sezioni specializzate, nella legge che istituiva le sezioni specializzate fu considerato questo aspetto e si ritenne che, avendo funzioni effettive di magistrati, gli esperti, nelle sezioni specializzate doveva applicarsi nei loro confronti l'ordinamento della magistratura. È evidente che tale ordinamento si applicherà in quanto applicabile, perché vi saranno le norme che dovranno essere applicate solamente nei confronti del magistrato togato, ma anche tutte quelle garanzie che vanno dal giuramento ad altro, le quali come le danno i magistrati togati le devono dare anche i magistrati non togati.

Sono d'accordo, invece, con l'ultima osservazione che faceva il collega Breganze e mi permetto di rilevare che l'avevo suggerita ai colleghi Truzzi e Germani, sul sorteggio per la Commissione d'appello.

Effettivamente in pratica è evidente che il Presidente della Corte d'appello che dovrà procedere al sorteggio, estraendo i nomi dei laureati in scienze agrarie per fare un sorteggio, ma se noi lo diciamo esplicitamente nella norma, dal punto di vista della tecnica legislativa, a mio avviso, facciamo una norma più rispondente alle esigenze senza modificare in niente lo spirito dell'emendamento che noi abbiamo proposto.

Quindi si potrebbe aggiungere al terzo comma: « Per le sezioni presso le Corti d'appello, il sorteggio sarà effettuato soltanto fra i laureati in scienze agrarie ».

Se il collega Breganze non insiste, io che sono il proponente dell'emendamento, lo ritiro senz'altro.

SCALFARO. Chiedo scusa alla Commissione di disturbarla un'altra volta su questo

punto. Però ci sono delle cose che non riescono a convincermi; quindi, per scrupolo di coscienza, sento il dovere di esprimere il mio pensiero.

La prima di queste cose è che noi stiamo discutendo sui riflessi di una sentenza della Corte costituzionale. Ora la Corte costituzionale non può essere discussa nelle conclusioni giuridiche che prende, quando sono dichiarazioni di incostituzionalità di questa o quella norma. Ma quelle osservazioni che la Corte prospetta sulla via che il potere legislativo potrà seguire nell'emanare nuove norme — con tutto il rispetto per la Corte costituzionale — non vincolano nessuno, non possono essere considerate come un binario che costringa il Parlamento ad andare per una certa strada. Pensate forse che quando la Corte costituzionale avesse indicato o consigliato una strada da seguire e il Parlamento effettivamente la seguisse, non ci sarebbe più il pericolo di incorrere in una sanzione di incostituzionalità? I consigli della Corte costituzionale non vincolano nessuno, ed essa potrà, quindi, eventualmente negli anni seguenti dimostrare che, pur avendo scritto certe cose in una sua sentenza, esse non fanno stato, perché si trattava di consigli che non vincolavano nessuno, e potrà, quindi, colpire di incostituzionalità le norme attuali per suo stesso consiglio.

Perché dico questo? Perché vedo che c'è uno sforzo per affermare che in fondo la Corte costituzionale ha detto che questi esperti possono rappresentare le categorie; e, pertanto se ne deriva che una norma che attua questo criterio non potrebbe avere una condanna d'incostituzionalità.

Io debbo dire, per mio parere personale, che non riuscirò mai a convincermi che un organo giudicante possa avere nel suo seno dei rappresentanti di interessi di categoria, quando di quegli interessi si deve appunto giudicare. Per me è una cosa assolutamente repulsiva e non riuscirò mai a recepire nel mio cervello un'impostazione di questo genere.

GOMEZ D'AYALA. Ma è detto anche nella Costituzione.

SCALFARO. Un giudice non rappresenta interessi e non può rappresentarne. Se li rappresentasse, non potrebbe giustificarsi dicendo che c'è un altro giudice che rappresenta gli interessi opposti. Un tale concetto degli organi giudicanti significherebbe la rottura di ogni tradizione giuridica. Io non credo che siamo in un mercato coperto, ma siamo in un Parlamento serio, che deve rispettare le tradizioni giuridiche.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

Nell'ultimo comma, poi, si dice che « agli esperti si applicano le norme sull'ordinamento della magistratura ». Orbene, quali sono queste norme? Una delle disposizioni fondamentali per la ricusazione di un giudice è quella che quel giudice abbia già una sua mentalità a proposito della questione controversa o sia comunque interessato alla causa.

Ora non sarà interessato a quella singola causa, ma, poiché rappresenta interessi, io mi chiedo con quali argomentazioni si potrà dire che quel singolo esperto potrà o meno essere accettato come magistrato. Si dica a un certo momento quali norme sono applicabili, ma con un richiamo generico, mi pare che non si sappia come e quando e perché la norma stessa deve essere applicata.

Le osservazioni della Corte costituzionale quando non sono sentenze sono osservazioni libere. Lo dimostra il fatto di questa ostinazione a che la nomina venga dal Consiglio superiore della magistratura. Ho detto anche l'altra volta che ogni volta che noi troviamo le procedure pesanti si lasciano stare o se poi le ritocchiamo le facciamo ancora più pesanti.

È possibile che dobbiamo mobilitare il Consiglio superiore della magistratura il quale poi delega le Corti che hanno finalmente competenza?

Per questo non concordo con chi è intervenuto prima di me. Io ritengo che uno Stato che vuole essere uno Stato di diritto, questa serie di eccezioni procedurali e di giudici eccezionali non li fa. Uno Stato di diritto se vuol fare una procedura eccezionale presenterà i rappresentanti di categoria come obbligatoriamente presenti nel tentativo di conciliazione della vertenza in prima udienza.

Il tentativo di conciliazione rappresenta sempre un eccezionale atto di civiltà giuridica. Ma quando si deve decidere su una vertenza o vengono chiamati come esperti o sono fatti entrare nel collegio per competenze personali, ma in questo caso non si può dire che sono dei rappresentanti di categoria, altrimenti non è un tribunale, ma un tentativo di fare giustizia alla buona.

BREGANZE, Relatore. Lo confesso che sono rimasto colpito da talune osservazioni che ha formulato il collega Scalfaro, alcune delle quali avendo trovato da parte mia delle indicazioni, altre invece sono successive e collegate ad osservazioni fatte dai colleghi in Commissione. Seguendo la serie di commi, di cui l'articolo 3 si articolerebbe, mi permetterei di dire le seguenti cose, più difficili, perché non mi nascondo di dire che c'è uno

sforzio in tutti, certamente notevole, per trovare una soluzione che cerchi di contemperare queste esigenze. E poi c'è un'altra cosa che, mentre l'abito professionale, la mentalità di noi avvocati, induce a determinate visioni della realtà, dall'altra dei colleghi che si dedicano ad altre mansioni, si avvertono altre esigenze.

Esaminando il testo, quindi, comma per comma, vorrei fare alcune modestissime, non dico osservazioni, ma indicazioni, che sottopongo al vostro gentile esame.

Quanto alla nomina degli esperti da parte del Consiglio superiore della magistratura, salvo delega, penso anche io che si possa tranquillamente depennare il Consiglio superiore della magistratura e passare senz'altro al Presidente della corte d'appello. Però domando se, facendo questo, non urtiamo in qualche modo contro i principi costituzionali che regolano la magistratura. Io sono convinto di no, perché la legge che determina la nomina dei componenti, non toccando dei collegi giudicanti, quali possono essere i componenti dei tribunali minorili, i componenti delle corti d'assise, ecc., mi pare che non sia una legge costituzionale, ma una legge ordinaria. Mi riferisco alla legge del Consiglio superiore della magistratura del 1958. Ed essendo un principio ordinario e non costituzionale, possiamo senz'altro depennare il riferimento al Consiglio superiore della magistratura, riducendo il primo comma alle parole: « Gli esperti sono nominati dal presidente della corte d'appello ». Questa, però, è la cosa più semplice a risolversi.

Per quanto riguarda il secondo comma del testo presentatoci a nome di questo gruppo di studiosi, compreso l'onorevole Truzzi, mi pare che esso potrebbe rimanere come è. Peraltro il collega Cacciatore ha formulato un rilievo, che non sono in grado di apprezzare, perché mi sembra che ci siano nel campo dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari, persone che possono esprimere una valutazione senza dover passare a categorie diverse. Io stesso, per quanto concerne i geometri, ho additato questa segnalazione, che mi è stata fatta; però, mi parrebbe che, pur avendo citato oltre ai geometri anche alcuni studiosi che si occupano del reddito agrario e dell'estimo dei fondi, sia più propria la preparazione che hanno dal punto di vista professionale i dottori in agraria e i periti agrari. Certamente anche taluni geometri e taluni ingegneri si intendono di queste cose; però, se comprendiamo i geometri, dovremmo comprendere anche gli ingegneri civili.

Un collega ha aggiunto anche i diplomati nelle scuole di avviamento agrario. Io non ho sufficienti cognizioni sulla preparazione di queste scuole, e quindi non posso pronunciarmi.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti agli iscrivendi, io mi permetterei di insistere su alcuni elementi che avevo indicato nel mio emendamento. Per assicurare la migliore preparazione e la maggiore serietà professionale di queste persone, ritengo che sia necessario prevedere una determinata età minima. Io avevo detto trenta anni: potrebbero essere anche venticinque. Ammettendo un giovane appena laureato di 19 o 20 anni, lo porremmo a disagio e non integreremmo bene il collegio. Mi parrebbe del pari che richiedere un minimo di anni di esercizio professionale si abbia un'ulteriore garanzia, perché l'esperienza acquisita conferisce una maggiore capacità di fronte a un laureato appena entrato nell'albo, che non può avere quella preparazione professionale che noi vogliamo.

Come terzo tipo di requisito che in fondo recepisce un dato fornitoci dall'onorevole Sottosegretario nel suo testo, mi parrebbe giusto richiedere la condotta incensurata, la quale può essere documentata non soltanto dal certificato del casellario giudiziario, ma anche da attestazioni dei consigli degli ordini dei colleghi professionali. Potremmo ritenere, secondo la tesi sostenuta dal collega D'Ayala, che, finché non ci sia una condanna definitiva, l'imputato si presume innocente; ma dove è intervenuta una decisione di condanna disciplinare, che sia diventata definitiva, noi dovremmo realmente fermarci, perché indubbiamente non contribuiremmo al prestigio di quella persona che diventa giudice.

Per quanto concerne i requisiti degli esperti, per quanto concerne le sezioni locali, occorrerebbe che gli esperti fossero residenti nel territorio di quell'ufficio.

Per quanto concerne il rilievo fatto dall'onorevole Scalfaro — da me stesso già adombrato — e relativo all'ordinamento della magistratura, anche io insisterei perché o si individuano concretamente gli aspetti cui si vuole fare riferimento o si depenni questo comma.

Vengo all'ultimo aspetto.

Dice il collega Scalfaro: i giudici sono giudici, quindi ogniqualvolta sono portatori di interessi non sono più dotati di indipendenza totale.

Perciò mi pare dica il collega Scalfaro: laddove noi pensiamo alla possibilità che que-

sti esperti siano, anche attraverso la designazione di categoria, in definitiva portatori dei loro interessi, rischiamo di togliere un aspetto sostanziale.

È bensì vero, dice Scalfaro, che la sentenza della Corte costituzionale fa riferimento pure a questi casi. È bensì vero, aggiungo io, che la stessa nostra I Commissione (Affari Costituzionali) ammette che vi siano rappresentanti di interessi contrapposti.

Dice Scalfaro: Se noi consentiamo con riferimento a specifici casi, queste possibilità, rischiamo proprio di creare qualche cosa a cui la Corte domani non sarebbe vincolata, il che certo non sarebbe auspicabile per il Parlamento.

Ora io faccio una proposta che rappresenta uno sforzo di conciliazione in questa esigenza che viene prospettata. Invece di fare riferimento alle categorie dei locatori e concedenti da una parte, degli affittuari, mezzadri e coloni dall'altra, riferimento che ha proprio sapore di specifica considerazione di determinati interessi e di singoli rapporti contrattuali, potremmo parlare soltanto di designazione fatta dagli ispettorati compartimentali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli ordini e collegi professionali. Riusciremmo così ugualmente a raggiungere il fine che alcuni colleghi vanno perseguendo, senza però cozzare contro delle osservazioni, degne anche esse del massimo rispetto. Lascieremmo cioè l'audizione delle categorie, in modo che l'ispettorato agrario non indichi genericamente i nomi soltanto perché sono nell'albo professionale, ma terremmo conto anche di quelle persone che per la maggiore esperienza e per la simpatia che incontrano nelle varie categorie, potrebbero adempiere a questa funzione. L'ispettorato, nel predisporre la rosa dei nomi da presentare in numero abbastanza consistente al presidente della Corte l'appello, sentirebbe le categorie, ma senza fare menzione specifica delle singole categorie contrattuali rispetto alla vita agraria.

SCALFARO. Fino a che esiste la possibilità di due elenchi, questo problema non riusciremo a risolverlo.

GOMEZ D'AYALA. Facendo un solo elenco, avremo rappresentato nelle sezioni specializzate soltanto determinati interessi, che sono quelli della proprietà fondiaria. Se il laureato in agraria è proprietario terriero, sarà influenzato da quegli interessi a cui si è richiamato ripetutamente il collega Scalfaro. Non ci può essere un laureato in agraria che sia mezzadro o affittuario.

MASTINO. Io dovrei ringraziare il collega Scalfaro che ha sollevato un'elegantissima questione di diritto. Direi, più che elegantissima, fondamentale. Egli ha sostenuto che noi, nella valutazione di questa legge, non dobbiamo attenerci alla sentenza della Corte costituzionale, non seguire, cioè, quello che la Corte Costituzionale ha tracciato in questa materia, in quanto — dice il collega Scalfaro — la sentenza della Corte Costituzionale ha valore *erga omnes* solo nel suo dispositivo, ma la motivazione che a questo dispositivo ha portato è questione opinabile.

Io penso sommessamente che il collega Scalfaro parta da un fondamentale errore. In tutte le sentenze, non solo in quelle costituzionali, ma in tutte le sentenze, la motivazione è parte essenziale, quella parte della motivazione che ha condotto alla decisione, tant'è vero che ci sono ricorsi in appello che riguardano proprio o la deficiente o la erronea motivazione. Quindi, dire che noi non dobbiamo seguire la sentenza della Corte costituzionale se non in quanto dispone e non in quanto modifica, mi pare errato.

SCALFARO. Io ho detto che quando la Corte decide con la sua motivazione sull'incostituzionalità non fa stato, ma quando la Corte indica la strada che si potrebbe scegliere, cioè dà delle indicazioni per il lavoro futuro del potere legislativo, questo giudizio è opinabile e non vincola nessuno.

MASTINO. Questa è una pura e semplice petizione di principio, perché quando ella afferma che la motivazione della Corte Costituzionale vale solo in quanto ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità, evidentemente afferma che tutti gli argomenti portati da quella motivazione sono validi *erga omnes*. La motivazione della Corte Costituzionale è comprensiva anche dell'indicazione dei modi in cui si doveva procedere. D'altra parte tutta la giustizia italiana sarebbe sconvolta se fosse accettato il suo principio, perché è inconcepibile che qualunque sentenza di magistrato sia considerata nella sua parte dispositiva avulsa dalla motivazione che l'ha determinata. La motivazione è comprensiva non solo dei motivi strettamente legati alla decisione, ma anche dell'indicazione della linea che avrebbe invece dato luogo a una diversa definizione della causa.

Quindi, la sostanziale configurazione che dobbiamo dare alla sentenza della Corte Costituzionale è questa: dobbiamo considerare la sentenza in tutto il suo contenuto; certamente non dobbiamo tener conto di tutto quello che esorbita dal compito specifico e dal

problema specifico, ma di quello che, essendo compreso nel problema specifico sottoposto alla Corte, ha condotto a quella decisione.

Un altro argomento del collega Scalfaro non mi sembra esatto ed è quello relativo alla configurazione del nuovo tribunale. Il nuovo tribunale, egli dice, non può essere composto di persone che hanno interessi in materia. Anche i magistrati ordinari, egli aggiunge, debbono essere persone dichiarate idonee. Ma questo tribunale ha bisogno di persone che abbiano una certa idoneità, perché debbono decidere in una materia particolarissima per la quale occorre una speciale competenza. E la speciale competenza nella vita sociale è quasi sempre collegata a interessi.

D'altra parte a questo proposito vorrei fare un'altra osservazione di natura giuridica. Il tribunale giudica in collegio e con la formazione in collegio si esprime una nuova figura giuridica, quella che Santi Romano in un libro storico e definitivo in materia diceva: l'ordinamento giuridico delle formazioni sociali. Ora non si può mai dire che il collegio esprima un interesse, ma esprimere in se il coordinamento, la diversa configurazione che i singoli interessi assumono nella concorde determinazione del giudizio attraverso la discussione collegiale.

Quindi anche un tribunale formato da esperti che abbiano interessi particolari che li spingono a determinate conclusioni, esprime un giudizio che è veramente di giurisdizione ed espressione di questa figura giuridica che è il collegio.

Sono, però, d'accordo che il riferimento alle norme sull'ordinamento della magistratura è assurdo. È impossibile che un tribunale costituito con questa competenza e in questo modo abbia le stesse garanzie attribuite dalla legge alla magistratura togata.

PRESIDENTE. Proporrei, per studiare la migliore formulazione, di rinviare il seguito della discussione ad oggi pomeriggio.

TRUZZI. Io con tutto il rispetto per la disquisizione brillante dei colleghi, nella quale non sono in grado di entrare, evidentemente, volevo solo pregare i colleghi di considerare alcune circostanze. Le circostanze sono queste: l'urgenza che questo provvedimento passi alla Camera, pena l'impossibilità che questo sia varato dal Senato, nel tempo che abbiamo a disposizione. In mancanza dell'approvazione di questo provvedimento, la vacanza assoluta di uno strumento che giudichi in materia di contratti agrari e in materia di canoni di affitto. Le cause sono tutte ferme. Questa la realtà che abbiamo nel paese. Mi permetto di

aggiungere anche, e credo che il collega Scalfaro lo sapesse, quando ha sollevato l'obiezione che ha sollevato, che, in via di principio, la Commissione ha già scelto le sezioni specializzate e, cioè, non è più in discussione se si debbano scegliere le sezioni specializzate o si debba deferire la materia ai giudici ordinari, perché su questo la Commissione ha già scelto, avendo votato i primi due articoli.

Giunto a questo punto, siccome io credo che la cosa sia urgente, che vi sia una grave situazione nel paese, che se non si riesce a fare qualche cosa prima della legislatura, rischiamo di rimanere mesi e mesi con dei rapporti pendenti ed io, appartenente alla Commissione agricoltura, mi permetto di ricordare che quando fra un proprietario e un suo dipendente, vi sono rapporti di dipendenza, va in malora la produzione, gli investimenti, insomma tutto quello che è buono per la conduzione del fondo. Questi sono elementi di considerazione. E siccome credo che sulle posizioni che stava esprimendo il relatore si possa aver trovato un accordo, non vedo perché si cerca di interrompere uno sforzo che è già arrivato alla conclusione, poiché approvato l'articolo 3, il resto sarà facile. La mia preghiera, quindi, è quella di non sospendere la discussione e di varare rapidamente il provvedimento.

PREARO. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Truzzi.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. L'ampia discussione che si è svolta per la formulazione dell'articolo 3 mi convince sempre di più che forse sarebbe stato meglio fermarci al giudizio ordinario e non ricorrere alle sezioni specializzate. Ma poiché questa è ormai una questione decisa, è utile che mi soffermi ad esprimere il mio parere in merito al testo che è stato sottoposto alla Commissione.

Prima di tutto, a proposito del primo comma, devo dire che trovo giusto che la nomina degli esperti, comunque scelti, sia fatta dal Consiglio superiore della magistratura. Non è un capriccio, ma l'osservanza di una norma contenuta nell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958 sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, questo articolo al secondo comma stabilisce che spetta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulla nomina e revoca dei vicepretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate. Quindi, c'è un'attribuzione di competenza specifica funzionale del Consiglio superiore, per cui

quella norma va mantenuta, salvo l'eccezione che si vuol stabilire circa la possibilità di delega che il Consiglio possa fare al presidente della corte d'appello, per la compilazione dell'albo e la tenuta di esso.

Desidero anche rilevare che nell'articolo 3 si è ommesso, mi pare, di affermare un concetto che ritengo fondamentale, che, cioè, l'albo deve essere compilato e tenuto dal presidente della corte d'appello. Questa funzione gli deve essere attribuita, mentre mi pare che nella formulazione adottata questa norma non è stata con precisione formulata ed enunciata. Occorre indicare con precisione che l'organo che ha la responsabilità della tenuta dell'albo è il presidente della corte d'appello.

Sono d'accordo anche io su quello che ha detto il relatore onorevole Breganze circa i requisiti fondamentali di idoneità degli esperti, requisiti che devono essere di carattere strettamente personale e devono essere fissati nella legge. Cioè si deve richiedere che l'esperto abbia non solo la cittadinanza italiana e una condotta morale specchiata, ma che abbia anche un minimo di età e un minimo di esercizio professionale, nonché il titolo di studio che gli dà la qualifica ufficiale per l'idoneità.

Un collega dell'opposizione ha lamentato che il titolo di studio richiesto sia limitato solo ai laureati in agraria e ai periti agrari, il che toglierebbe agli esperti stessi o all'albo che si verrà a compilare quel carattere di imparzialità che dovrebbe avere, in quanto i laureati in agraria o i periti agrari appartengono tutti alla categoria dei proprietari terrieri, per cui le altre categorie interessate non avrebbero la rappresentanza. È la tesi dell'onorevole Cacciatore, alla quale ha aderito in parte anche l'onorevole Gomez, il quale ha detto, però, che, a fine transattivo, recedeva dalla posizione originaria.

Ora io credo che, invece, quella richiesta del titolo di studio sia indispensabile. Se per allargare la rosa dei nomi tra i quali si deve effettuare lo spoglio, si vuol estendere il diritto di partecipare all'albo anche ai geometri e anche agli ingegneri, io non ho alcuna difficoltà anche tenendo conto che in certe circoscrizioni dove sono piccoli tribunali, non si trova un numero adeguato di laureati in agraria o di periti agrari e che fatalmente, quindi, bisognerà ricorrere ad altre categorie che per i loro studi e titoli accademici offrono sufficiente garanzia di idoneità per fare gli esperti in seno alle sezioni specializzate.

Sono anche d'accordo nel ritenere che sia sufficiente la designazione da parte degli ispettori agrari, al Presidente della Corte d'ap-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

pello, degli esperti da includere nell'albo e che sia sufficiente sentire il parere e delle organizzazioni di categoria e dei rappresentanti degli Ordini professionali.

Io sono sempre fermo nel concetto che la garanzia maggiore e fondamentale ci deve essere data dalla scelta che ne fa il presidente della Corte d'appello. In sostanza è un magistrato che offre garanzie per tutti ed è quello che ha il compito e anche la responsabilità grave di scegliere personalmente i collaboratori dei suoi magistrati.

Io credo che questa fiducia dobbiamo averla nel magistrato che fa la scelta degli esperti sia pure, ripeto, designati in quella materia, dopo che le organizzazioni di categoria e gli Ordini professionali hanno espresso la loro opinione, il loro parere.

Sono pure d'accordo che debba essere tenuto un albo per le sezioni specializzate della Corte d'appello e che questo albo debba essere costituito soltanto dai laureati in agraria. Trovo anch'io perlomeno non pratica, non opportuna la formulazione dell'ultimo comma là dove si fa un riferimento estremamente generico alle norme dell'ordinamento giudiziario, sulla magistratura da adottare nei confronti degli esperti che devono essere chiamati a far parte delle sezioni specializzate.

Fermi questi principi, io credo che la formulazione dell'articolo non debba riuscire difficile. Perciò non sarei contrario a che il Presidente rinviasse, se non a domani, a stasera, per dare il tempo a quelli che maggiormente hanno collaborato per la formulazione della legge di intendersi, di vedere se si riesce a conciliare i vari punti di vista in una formula che possa soddisfare le esigenze di tutti e soprattutto conciliare le norme di una buona tecnica legislativa con le esigenze di giustizia.

PRESIDENTE. Allo stato delle cose possiamo dire che il Governo conseguentemente all'adesione data precedentemente agli articoli 1 e 2 del testo Breganze, aderisce nella sostanza anche al concetto ispiratore dell'articolo 3 formulando talune riserve per quanto riguarda alcuni punti che possono essere indicati nel titolo di studio e nella scelta degli esperti.

BREGANZE, Relatore. Sono d'accordo sull'opportunità di definire rapidamente questa vicenda. Però mi domando se non sia saggio quello che il Presidente suggeriva poco fa: riprendere, cioè, la trattazione oggi nel pomeriggio. Però vorrei pregare i componenti della Commissione Giustizia di studiare preventivamente una soluzione che possa essere gradita a tutti. Bisognerebbe che qualcuno

rinunciasse ai propri convincimenti per arrivare ad una soluzione di sostanza.

SCALFARO. Io avrei studiato una soluzione che presento come emendamento, perché possa essere discussa e vagliata. Io lascerei inalterato il primo e secondo comma dell'articolo 3. Il terzo comma lo presenterei così emendato: « A tale effetto è costituito presso ogni corte d'appello un albo speciale contenente i nomi di dodici esperti, uno per ogni circoscrizione di tribunale, designati dai capi degli ispettorati compartimentali, sentiti gli ordini e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ad ogni sezione vengono assegnati mediante sorteggio, nel quadro degli albi predetti, due esperti effettivi e due supplenti ».

Questo emendamento prevede la designazione da parte di un organo dello Stato, che dà garanzia di indipendenza, sentiti, però, gli ordini e le organizzazioni, in modo che anche questa esigenza venga tutelata il più possibile. Riconosco che il sorteggio potrà portare ad avere uno di un settore e uno di un altro o due di uno stesso settore e due di un altro. Però, poiché costoro si presentano nel collegio come esperti, non si possono fare sorteggi distinti, altrimenti si ripeterebbe un principio che non mi trova convinto.

Togliere, infine, il richiamo al regolamento della magistratura, perché questo richiamo turba e non dà vantaggio.

PRESIDENTE. Quindi proporrei di riprendere i nostri lavori nel pomeriggio.

Aggiungo che per ragioni pratiche si incontreranno o in questo momento o, se lo credono, un po' prima della riunione di stasera, i tre proponenti, il relatore, onorevole Breganze, e l'onorevole Germani, presidente della XI Commissione (Agricoltura). Naturalmente gli altri colleghi che desiderassero partecipare a questo colloquio preventivo saranno liberi di intervenire. La loro presenza non potrà non essere utile, ma, la presenza di quelli che ho già indicato nominativamente è certamente indispensabile.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 19,30).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questa mattina ho ritenuto di riunirmi unitamente ad alcuni colleghi per studiare il testo degli arti-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

coli, cercando di tener presenti i suggerimenti formulati nel corso della discussione.

Mi dispiace che il nostro Presidente non sia presente, in quanto impegnato altrove per gravi ragioni.

Abbiamo già approvato i primi due articoli e, pertanto, dobbiamo esaminare l'articolo 3 che è il più tormentato soprattutto per quanto riguarda la nomina degli esperti.

Do lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo:

ART. 3.

(Nomina degli esperti).

Gli esperti sono nominati (dal Consiglio Superiore della magistratura, o, per delega) dal Presidente della Corte d'Appello.

Essi devono venir prescelti tra i cittadini iscritti negli Albi professionali dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari; per le sezioni d'Appello la scelta deve avvenire tra i dottori in scienze agrarie.

A tale effetto è istituito presso ogni Corte d'Appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.

Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai Capi degli Ispettorati Compartimentali dell'Agricoltura, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché i Consigli degli Ordini e collegi provinciali competenti.

Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'Appello è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di Tribunale.

Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio nel quadro degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti ».

Al primo comma ho posto fra parentesi le parole: « dal Consiglio Superiore della Magistratura, o, per delega » perché era prevalsa la tesi di deferire *tout court* il compito della nomina degli esperti al Presidente della Corte d'Appello invece di ripetere il testo della legge del 1958, che riporta la formula per intero.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritengo che si debba mantenere quella formula.

GOMEZ D'AYALA. Ritengo anch'io che la si debba mantenere.

CACCIATORE. La sentenza della Corte Costituzionale ha detto chiaramente che devono essere tenute presenti determinate istanze sociali e che vi devono essere i rappresentanti delle associazioni di categoria. Anche se non l'ha detto perentoriamente, lo ha fatto comprendere e da questa parte condividiamo le considerazioni della sentenza della Corte Costituzionale.

La formulazione dell'articolo 3, invece, non fa altro che escludere le rappresentanze delle associazioni di categoria. L'articolo 3, infatti, limita la scelta degli esperti per le sezioni di Appello ai dottori in scienze agrarie.

Vi è il collega Valiante, che è Presidente della associazione coltivatori diretti della provincia di Salerno, che potrebbe confermare — a parte la considerazione che spesso la circoscrizione di tribunale non coincida col territorio della provincia — che in ogni provincia il laureato in scienze agrarie non fa parte di alcuna associazione dei coltivatori, in quanto oggi i laureati in scienze agrarie sono soltanto collegati con le aziende agrarie, perché vivono con le aziende agrarie.

BREGANZE, *Relatore*. Ripeto le mie impressioni, perché non ho avuto la possibilità di esaminare con attenzione adeguata l'oggetto. Noto che, come ha fatto presente il collega Truzzi, presentatore, questo emendamento in gran parte recepisce quello che avevo detto nella precedente seduta, e rimaneva fondamentalmente in discussione il modo di designazione eventuale di questi esperti, che era indubbiamente la questione più complessa, perché bisognava tener conto, da un lato delle esigenze essenziali interpretate dalla Corte e dall'altro della motivazione della sentenza.

Tenuto presente quanto ha espresso nel suo parere la Commissione ed anche se mi riservo di ascoltare su questo punto il parere di altri colleghi, esperti in materia giuridica, vorrei fare alcune indicazioni, alcune rettifiche, direi così marginali, a queste formulazioni espresse.

Anzitutto, laddove al comma terzo di questa proposta si parla di provincia è evidente che bisogna indicare il circondario perché, per disgrazia, non tutte le provincie hanno un solo tribunale e più volte si verifica che esistono tanti tribunali nella stessa provincia, per cui ritengo di dover rettificare questa prima parola « provincia » in circondario.

La seconda cosa, mi pare che sia anche da prevedersi una particolare, se così può dirsi, sezione di questo albo per quanto concerne i giudici d'appello, nel senso che, a differenza dei giudici di primo grado, in cui sono designati promiscuamente periti agrari e dottori

agrari, per il secondo grado devono essere soltanto i dottori in agraria. È evidente che, perché il sorteggio sia operante, occorre un dispositivo in cui siano incasellati soltanto i dottori in agraria.

Come terza e ultima cosa, confesso che non mi è esattamente chiara la portata dell'ultimo comma laddove si prevede l'intervento del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura.

Sarei grato ai proponenti ed eventualmente ai colleghi che gentilmente vogliono intervenire in materia se anche su questo punto vorranno dare un chiarimento.

Prima di chiudere vorrei rileggere, a nostra memoria, le poche righe che su questo punto ha voluto segnare la I Commissione.

Dice la Commissione I, come si legge nella parte finale della pagina 6 e all'inizio della pagina 7 della mia bozza: « Per quanto concerne il provvedimento relativo alla designazione degli esperti da nominarsi ai sensi del punto 3 di cui sopra (cioè il Consiglio Superiore della Magistratura o, per sua delega, i presidenti di Corti d'appello), la Commissione, mentre ritiene non contrastanti con la Costituzione tutti e tre i provvedimenti previsti dalle tre proposte in esame, segnala sotto il profilo della opportunità costituzionale, che, a suo giudizio, le necessarie garanzie di obiettività e di indipendenza verrebbero assicurate nel modo migliore da un sistema di estrazione a sorte degli esperti nell'interno di un albo, da formarsi in base a designazioni da farsi sia dagli Ispettorati dell'Agricoltura sia dagli Ordini professionali, sia, eventualmente, anche dalle associazioni professionali: con minor favore si vedrebbe l'iscrizione all'albo su istanza degli interessati come consente la proposta n. 4462. Il sistema di estrazione dovrebbe essere congegnato in modo che, ove si ammettano le designazioni di associazioni professionali, sia garantita la posizione paritetica fra i designati da associazioni contrapposte ».

Poiché in questa dizione della I Commissione (Affari costituzionali) si fa cenno anche agli Ordini professionali e poiché, d'altra parte, anche questi possono concorrere a dare garanzia sulla capacità professionale degli iscritti, domando ai colleghi proponenti di questo emendamento al complessivo articolo 3, se non ritenessero incompatibile con la tesi da essi perseguita che l'Ispettorato compartimentale agrario, oltre a sentire, con le determinate modalità, le rappresentanze delle organizzazioni di categoria, avesse anche a sentire sotto profilo completamente diverso, anche le organizzazioni professionali, cioè

l'Ordine dei dottori in agraria o i collegi dei periti agrari.

ANDREUCCI. Mi pareva di rilevare dalle osservazioni e dalle preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario una specie di introduzione ad una richiesta di includere tra gli esperti almeno per il giudizio di primo grado i geometri.

Questa proposta è stata già avanzata questa mattina, ma poi è stata respinta. Comunque siccome vi era un emendamento, io chiederei se questo emendamento vi è ancora.

AMADEI LEONETTO. Al secondo comma proporrei di sostituire le parole: « devono venir prescelti » con le altre: « sono scelti ».

PRESIDENTE. Potremmo dire: « sono prescelti ». Inoltre, sempre al secondo comma; invece che: « tra i cittadini iscritti » potremmo dire: — quella dizione ricorda tanto la rivoluzione francese — « tra gli iscritti ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Analogamente, nello stesso comma proporrei di sostituire le parole: « la scelta deve avvenire » con le altre: « la scelta è fatta ».

Inoltre al terzo comma, primo periodo, proporrei di aggiungere dopo la parola: « sezioni » la parola: « specializzate ».

AMADEI LEONETTO. In merito all'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario al primo comma, proporrei questa dizione « la scelta avviene ».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Amadei. Mi scusino i colleghi, ma devo adempiere alla doppia veste di Vicepresidente e di relatore. In relazione alla proposta di porre sei esperti in ogni sezione debbo dire che il margine di scelta e di utilizzazione di queste persone non sarebbe molto ampio, in quanto dovendosi assegnare due membri effettivi e due supplenti ad ogni sezione, si avrebbe la scelta di quattro persone su sei.

L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento:

« Al 2° comma sopprimere le parole: cittadini iscritti negli albi professionali dei ».

« Dopo le parole periti agrari, aggiungere le parole: dei geometri o muniti di licenza di scuola professionale a tipo agrario ».

« Sopprimere le parole: per le Sezioni di appello la scelta deve avvenire tra i dottori in scienze agrarie ».

CACCIATORE. Nella formulazione dello emendamento deve dirsi: « o titolo equipollente » perché con la scuola media unica viene assorbito l'avviamento.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

GOMEZ D'AYALA. Vi sono dei contadini che possono dare degli insegnamenti ai periti agrari.

PRESIDENTE. Faccio presente che, secondo la Corte Costituzionale, è necessaria una determinata idoneità che viene chiarita come capacità tecnica a valutare determinate situazioni. È vero che vi possono essere degli autodidatti, ma, per essere fedeli al criterio della idoneità, ritengo che non si possa prescindere dal titolo di studio, cioè da una determinata qualifica ufficiale.

Il collega Cacciatore proporrebbe di includere i geometri e coloro che hanno conseguito la licenza di avviamento a tipo agrario.

TRUZZI. Io ripeto che se noi votiamo voce per voce, votiamo i laureati in scienze agrarie (e su questo siamo d'accordo), i periti agrari (e anche qui siamo d'accordo) e poi potremmo vedere i geometri e le altre aggiunte sulle quali ognuno ha la sua posizione e chi vuole votare a favore voti, chi non vuole, voti contro.

CACCIATORE. Il mio emendamento toglie anche quella parte di iscritti. Io ho detto muniti, non iscritti.

PRESIDENTE. L'emendamento Cacciatore è duplice, non soltanto vuol estendere le categorie degli iscritti agli albi, ma prescinde dagli albi, per reperire, comunque, coloro che hanno questo titolo di studio.

CACCIATORE. Anche perché sono richieste altre garanzie specificate e, cioè, la buona condotta, ecc.

AMADEI LEONETTO. Volevo fare una dichiarazione di voto. Noi approviamo lo emendamento dell'onorevole Cacciatore non solo perché ci sembra giusto, ma anche per ossequio alla sentenza della Corte costituzionale, la quale mi pare che nell'interpretazione non faccia riferimento esclusivamente a persone qualificate che abbiano un determinato titolo di studio, ma fa riferimento a persone che possono essere espresse dalle apposite organizzazioni, in maniera da consentire che da queste ultime provengano i mezzi estranei. Quindi, mi pare che la dizione della Corte costituzionale sia larga e mi sembrerebbe strano non essere obbedienti al disposto della Corte costituzionale.

VALIANTE. Noi voteremo — credo di poter interpretare il pensiero degli amici — il testo all'inizio, proprio perché mi pare risponda a un'intesa raccolta dopo laboriose trattative, pronti anche a considerare l'eventualità dell'inclusione dei geometri, se questo può servire ad assicurare una scelta più qualificata da parte dei presidenti.

Quanto all'inclusione di coloro che hanno la licenza di avviamento a tipo agrario, mi permetto di far osservare che col primo ottobre 1963, cioè con l'inizio della scuola media unica, non avremo più dei licenziati di avviamento professionale a tipo agrario, né si può ritenere equipollente la licenza media a quella di licenza di avviamento professionale a tipo agrario, perché malgrado la materia o l'insegnamento pratico che sarà eseguito nella scuola unica, ovviamente non potrà esserci una specializzazione nel settore agrario, così piena come oggi potrebbe dare la scuola di avviamento professionale a tipo agrario.

Per questi motivi, noi siamo favorevoli al testo letto all'inizio, proprio perché concordato con l'eventuale inclusione dei geometri.

MURGIA. Ritengo che debba essere mantenuto il titolo della laurea. Il principio su cui si basa il giudizio di secondo grado è che colui che giudica in secondo grado deve avere un titolo maggiore.

AMADEI LEONETTO. Forse che il giudice del tribunale ha un titolo superiore a quello del pretore? Il pretore può essere anche un consigliere d'appello.

GOMEZ D'AYALA. Noi votiamo a favore dell'emendamento Cacciatore per le ragioni che abbiamo ampiamente illustrato questa mattina.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In merito agli emendamenti proposti dall'onorevole Cacciatore devo esprimere il parere del Governo.

Per quanto riguarda il primo emendamento tendente ad eliminare, tra i requisiti degli esperti, l'iscrizione negli altri professionali non nascondo che sarei favorevole all'accoglimento dell'emendamento stesso in primo luogo perché esistono, anche se in scarso numero, dei professionisti che non sono iscritti negli albi dei laureati in agraria e dei periti agrari ed inoltre perché credo che possano essere compresi tra gli esperti i laureati in scienze agrarie ed i periti agrari che non sono iscritti negli ordini professionali; infatti, se vi è un laureato o un abilitato in agraria che è professore in una scuola e non è iscritto negli ordini professionali non vedo perché non dovremmo immetterlo negli elenchi degli esperti.

Per queste due considerazioni sarei favorevole all'emendamento. L'iscrizione negli albi professionali non è un requisito essenziale, tale comunque da pregiudicare la idoneità.

Per quanto riguarda l'inclusione negli elenchi dei diplomati delle scuole di avvia-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

mento a tipo agrario, sono contrario per le ragioni che ha esposto l'onorevole Valiante.

Non sarei contrario all'ammissione dei geometri a patto che la facoltà sia estesa anche agli ingegneri.

ANDREUCCI. Metteremo gli ingegneri nell'appello.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non si può concedere in questo momento quella facoltà ai geometri senza estenderla agli ingegneri. Pertanto se includiamo i geometri, proporrei di estendere la norma anche agli ingegneri.

PRESIDENTE. Al quarto comma l'onorevole Cacciatore ha proposto che la designazione sia fatta, anziché dagli ispettorati, dalle associazioni sindacali.

CACCIATORE. Io propongo che gli esperti vengano indicati dai capi degli ispettorati compartimentali su designazione delle associazioni sindacali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A quest'ultimo emendamento sono contrario.

PRESIDENTE. Al secondo comma l'onorevole Cacciatore propone di sopprimere l'ultimo periodo, relativo alle sezioni d'appello.

CACCIATORE. Ho presentato questo emendamento perché per le sezioni d'appello si limita la scelta solo ai laureati in scienze agrarie, al che io sono contrario.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 3:

« Gli esperti sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al secondo comma, c'è un primo emendamento dell'onorevole Cacciatore il quale, anziché dire « sono prescelti fra i cittadini iscritti agli albi professionali, ecc », direbbe « sono prescelti fra i cittadini ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Cacciatore.

(Non è approvato).

C'è poi un secondo emendamento del collega Cacciatore che riflette che, in aggiunta dei dottori in scienze agrarie sia detto anche « i geometri e i muniti di titolo equipollente ».

Allora si è d'accordo di aggiungere solo la parola « geometri ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Sottosegretario formula la proposta che dopo la parola « geometri » segua « ingegneri civili ».

ANDREUCCI. Io voterò contro, perché esiste nel programma scolastico dei geometri una serie di materie che riguarda misurazione del terreno, estimo, ecc. e tutto questo non esiste come materie specifiche nel programma universitario per gli ingegneri civili. Pertanto, ritengo che non abbiano alcuna competenza di studio in questo campo, per cui la laurea in ingegneria in questo caso non è specifica. Per questo, io voterò contro l'emendamento proposto per gli ingegneri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario, tendente ad inserire le parole « ingegneri civili ».

(Non è approvato).

Infine, l'onorevole Cacciatore ha proposto su questo punto che venga soppressa la distinzione di appello e, cioè, che non si faccia distinzione fra primo grado e giudizio d'appello per i periti agrari.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Cacciatore.

(Non è approvato).

Do lettura del secondo comma nel testo emendato: « Essi sono prescelti fra i cittadini iscritti negli Albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei geometri; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al terzo comma, poi, c'è un emendamento dell'onorevole Sottosegretario — che credo venga ritirato — che proponeva di designare non otto ma sei persone per ogni sezione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dopo la questione dei geometri, il mio emendamento non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Rimane integro questo comma come prima letto. Il Sottosegretario propone di aggiungere dopo la parola « sezione » le parole « specializzata », cioè « per ogni sezione specializzata ».

Do lettura del terzo comma:

« A tale effetto è istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata. Gli esperti medesimi de-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

vono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Al quarto comma, l'onorevole Cacciatore propone di dire « designati dai capi degli ispettorati su indicazione delle organizzazioni sindacali », ecc.

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore.

(Non è approvato).

L'onorevole Sottosegretario, sempre al quarto comma, propone di sostituire « e » al « nonché ».

Do lettura del quarto comma:

« Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione all'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e dei Collegi provinciali competenti ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

CACCIATORE. Per me non risponde ai requisiti della sentenza della Corte costituzionale, perché, quando è l'ispettorato che designa, è chiaro che non corrisponde ai requisiti voluti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

All'ultimo comma è stato presentato un emendamento formale tendente a sostituire le parole: « nel quadro », con le altre: « fra gli iscritti in ciascuno ».

Pongo in votazione l'ultimo comma con questo emendamento.

(E approvato).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 3.

(Nomina degli esperti).

Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della Magistratura, o, per delega, dal Presidente della Corte d'Appello.

Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei geometri; per le sezioni

d'Appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie.

A tale effetto è istituito presso ogni Corte d'Appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata.

Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.

Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai Capi degli Ispettorati Compartimentali dell'Agricoltura, sentite le organizzazioni degli Ordini e Collegi provinciali competenti.

Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.

Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel complesso.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 4, che viene al nostro esame nel testo che avevo proposto nella seduta precedente. Ne do lettura:

ART. 4.

(Durata in carica degli esperti).

Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.

Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

All'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

(Norme di procedura).

La domanda per la decisione delle controversie richiamate all'articolo 1 si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

del Codice di procedura civile. La trattazione delle cause, innanzi alle Sezioni specializzate previste dalla presente legge, si svolge secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti del Codice stesso in quanto applicabili.

Questo articolo recepisce il concetto della proposta di legge Gomez D'Ayala ed attua il rito del lavoro di cui agli articoli 437 e seguenti del codice di procedura civile.

Su questo articolo il Sottosegretario propone un emendamento, che è fondamentale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa mattina abbiamo discusso sulla procedura da seguire nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate. Abbiamo espresso opinioni varie e contrastanti e mi pare che non abbiano ancora raggiunto un accordo. Io avevo espresso delle riserve circa l'applicabilità delle procedure speciali per le controversie sul lavoro, in merito ai procedimenti da trattarsi davanti alle sezioni specializzate. Ora, dopo aver visto alcune leggi, mi sono più che mai convinto che le norme di cui all'articolo 429 e seguenti non sono proprio applicabili o non sarebbe possibile applicarle davanti a questi procedimenti. Allora io proporrei che venga richiamata tutta la procedura che è prevista nel decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 163.

In questo decreto, che se volete guardiamo molto rapidamente, è prevista una procedura speciale molto sveltita.

PRESIDENTE. Come relatore, debbo anche dire che sono dell'avviso di fare un passo avanti, se torniamo nel quadro del Codice di procedura civile. Può darsi che si preferisca la procedura normalissima del lavoro. Questa è una questione discutibile.

CACCIATORE. Col rito del lavoro allungheremo la procedura.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione ci siamo richiamati alla legge del 1945. Vorrei dare lettura di alcuni articoli del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 638.

Art. 3. — « Il ricorso deve esporre in modo conciso ma esauriente l'oggetto della controversia, e deve essere presentato in cancelleria oppure trasmesso a mezzo postale. Il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio del ricorrente al capoluogo in cui ha sede la commissione.

Il cancelliere, dopo averlo annotato nello apposito registro, lo sottopone al Presidente,

il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione delle parti ed il termine di notifica.

Il Presidente, se ne ravvisa l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente, prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritiene necessari ».

Art. 4. — « Il ricorso, nel pedissequo decreto presidenziale deve essere a cura e spese del proponente notificato all'altra parte entro il termine all'uopo fissato nelle forme previste per il procedimento ordinario ».

Art. 5. — « Davanti alle commissioni circondariali e regionali — naturalmente dovremmo dire: « davanti alle sezioni specializzate » — le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Le loro ragioni possono essere esposte oralmente ed in tal caso ne viene preso nota in apposito verbale d'udienza ».

Art. 6. — « La commissione circondariale deve tentare la conciliazione delle parti.

Qualora l'accordo venga raggiunto se ne dovrà dare atto nel verbale d'udienza che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi per emettere la decisione la pronuncerà senz'altro.

In caso diverso assegnerà un termine perentorio alle parti perché forniscano gli elementi ritenuti necessari rinviando la causa ad altra udienza nella quale la decisione dovrà essere pronunciata ».

Questo articolo 6 sveltisce molto la procedura.

GOMEZ D'AYALA. Ma toglie le garanzie.

VALIANTE. Purtroppo è invalsa una brutta abitudine: l'avvocato compare e fa istanza per costituirsi.

ANDREUCCI. È una mania di tutti i giudici quella di fare giudizi di questo genere. È un male di famiglia !

PRESIDENTE. Molti di noi hanno avuto esperienze processuali in altre sezioni specializzate e vedono il provvedimento in un certo modo, altri, invece, cultori del diritto e magistrati, come l'onorevole Valiante, intuiscono una portata diversa del provvedimento.

Vi è un problema di fondo: o ci riferiamo al concetto attuale, come propone il Sottosegretario, o innoviamo con le forme del rito del lavoro.

L'onorevole Sottosegretario propone che, per quanto riguarda le norme processuali, si applichino quelle dettate dal decreto legislativo

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

luogotenenziale del 1945, in quanto applicabili.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6 riguardante: « Norme processuali transitorie ».

CACCIATORE. Innanzitutto, ripeto, si allunga di molto la procedura, in quanto mentre oggi il presidente fissa l'udienza di comparizione, e porrà un termine di 8 giorni, col nuovo sistema i termini si allungano. Ma il fatto che, quando non riesce il tentativo di conciliazione, si rinvii al Collegio, per me è un aborto giuridico. Perché? Perché il giudice deve rinviare all'udienza collegiale, tranne che non si faccia in camera di consiglio; e allora? Allora è tutta una procedura nuova e bisogna, anzi, dirlo, perché, quando si dice collegio, significa rinviare all'udienza collegiale.

ANDREUCCI. Perché non si stabilisce che la prima udienza, anziché avvenire davanti al giudice istruttore, avvenga davanti al Collegio? In realtà è il presidente del tribunale che fissa l'udienza. È chiaro, a mio avviso, che se noi ammettessimo che la prima udienza avvenisse dinanzi al giudice, non ci sarebbe niente di straordinario.

PRESIDENTE. Pregho di formulare un emendamento concreto.

VALIANTE. Io sono d'accordo con le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cacciatore. Io sarei d'avviso di sopprimere del tutto questo comma lasciando alla regola ordinaria il tentativo di conciliazione; che è nella competenza continua del giudice istruttore la possibilità di conciliazione. Tanto è inutile illuderci che quello che non è riuscito possibile davanti al giudice istruttore — perché le parti non hanno avuto intenzione di concludere — possa riuscire possibile davanti al Collegio, dove ci sono esperti che la pensano chi in un modo chi in un altro. Lasciamo al giudice istruttore questo suo compito permanente di esperire tale tentativo di conciliazione, ogni volta che lo vede possibile, caso per caso.

CACCIATORE. Io, l'altra volta, avevo previsto la possibilità che il giudice istruttore ordinasse la comparizione personale delle parti, perché, fin quando compariranno gli avvocati, il tentativo di conciliazione non riuscirà; ma se noi facciamo obbligo al giudice istrut-

tore di far comparire le parti personalmente, è più facile raggiungere l'accordo. Ma purtroppo quel mio emendamento fu respinto.

PRESIDENTE. Per me non si tratta di un emendamento particolare, ma di un emendamento riguardante il rito del lavoro. Se noi prevedessimo che alla prima udienza le parti devono comparire personalmente, credo che potremmo ovviare all'inconveniente.

VALIANTE. I primi due comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, relativo al tentativo di conciliazione, sono del seguente tenore:

« Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione ».

Non vi sono quelle limitazioni per quanto attiene al tempo e al rinvio al collegio, che il comma che stiamo discutendo mi sembra introdurre.

Nel codice di procedura civile vi è una disciplina diversa. Il Presidente si è richiamato all'articolo 8 già approvato. A mio giudizio, si potrebbe — senza mettere in discussione l'articolo 8 già approvato — introdurre un comma in cui ci si richiami all'osservanza dell'articolo 185 del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Apprezzo il suo lodevole sforzo, onorevole Valiante.

Si potrebbe depennare il rinvio al collegio, che è macchinoso, e giungere alla formulazione di un comma che stabilisca come alla prima udienza le parti devono comparire personalmente, il che facilita il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 8.

Il codice di procedura civile detta una norma di carattere generale, mentre qui si è voluto rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione.

VALIANTE. Noi verremmo a rendere obbligatoria la comparizione personale delle parti: è una soluzione che ha notevoli inconvenienti. Basti pensare alle persone che stanno all'estero e che non hanno la possibilità di intervenire personalmente.

ANDREUCCI. Mi sembra che, in sostanza, possano soccorrere i mandati. Vi sono i mandati notarili i quali costituiscono l'avvocato non solo come tale ma anche come parte.

Io ritengo che si debba rendere obbligatoria la presenza delle parti alla prima udienza perché in questioni siffatte i cavilli proce-

durali o le *formae mentis* degli avvocati scompaiono di fronte all'interesse ed all'iniziativa delle parti.

Ritengo che, alla prima udienza, sia necessaria la comparizione delle parti per la natura particolare di questo processo in cui più che in ogni altra questione le parti sono non solo le più interessate, ma anche le più capaci ad arrivare a delle transazioni.

Per queste ragioni ritengo che alla prima udienza debba essere obbligatoria la presenza delle parti ai fini del tentativo di conciliazione.

SFORZA. Vorrei fare una domanda. Posta così la cosa, che, cioè alla prima udienza è obbligatoria la presenza delle parti, nella ipotesi che le parti o una delle parti alla prima udienza non dovesse comparire, che cosa avviene? Rinvio per la prima udienza. Allora potremmo avere una serie di rinvii e saremmo sempre alla prima udienza, Allora chiariamo questo concetto.

ANDREUCCI. Nella conciliazione di separazione matrimoniale, se la prima parte, convocata davanti al giudice istruttore, non compare, si va avanti.

VALIANTE. Soccorrono le disposizioni di attuazione del codice (articolo 88) che prevedono che quando la conciliazione avviene fra conciliatori non autorizzati, il giudice ne prende atto e fissa l'udienza per la comparizione delle parti.

CACCIATORE. Io direi, ai fini del tentativo di conciliazione, di richiamare l'articolo 17 del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Io ritengo che tutte le altre norme del codice di procedura civile trovino applicazione. Non vorrei che citando questa siano escluse le altre.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io volevo soltanto esprimere la opinione che, per i fini che si vogliono raggiungere di carattere pratico, basta l'articolo 8 che abbiamo già citato.

VALIANTE. Voglio esprimere alla Commissione la mia preoccupazione che l'articolo 8, già approvato, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione, indipendentemente dalla scelta o da considerazioni di natura della causa, non fermi l'attività conciliativa del giudice, tranne che la Commissione ritenga di far esplicito richiamo all'articolo 185 e rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Propongo il seguente comma aggiuntivo:

« Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controver-

sie indicate all'articolo 1 e dei termini relativi alle controversie stesse scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, è sospeso durante il periodo predetto ».

CACCIATORE. Io sarei d'accordo sul testo formulato dal relatore e proporrei di aggiungere dopo le parole: « sezioni specializzate » le altre: « o riassunte dopo il 20 dicembre 1962 davanti al magistrato ordinario... ».

Questo perché durante tale *vacatio* alcune parti hanno riassunto le cause davanti al magistrato ordinario.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il collega Gomez d'Ayala di mostrare le divergenze con il testo nuovo che è stato suggerito.

CACCIATORE. Io sarei d'accordo su qualunque testo.

GOMEZ D'AYALA. Vi sono due criteri diversi. Il primo di essi si ispira al principio della trasmissione dei fascicoli alla cancelleria delle sezioni specializzate.

Il nuovo testo fa carico alle parti di riassumere la causa. Si è giunti a questa seconda formulazione perché si conosce quale è la confusione che si viene a creare nelle cancellerie per la trasmissione dei fascicoli con conseguenze nefaste per i provvedimenti in corso.

In secondo luogo perché vi possono essere delle controversie che sono già esaurite per le quali le parti non hanno interesse alla riassunzione.

L'emendamento dell'onorevole Sottosegretario si preoccupa, invece, della sospensione dei termini.

VALIANTE. Potremmo dire: « I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle sezioni specializzate o iniziati o riassunti successivamente a tale data davanti al magistrato ordinario sono sospesi di diritto... ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Praticamente l'emendamento Cacciatore era superfluo, perché nel testo del relatore si dice: « ...iniziati successivamente a tale data ».

CACCIATORE. Vi è un punto di profonda divergenza.

GOMEZ D'AYALA. Si vorrebbe far carico alle parti di rendersi parte dirigente e riassumere le cause, ma non è colpa delle parti se ad un certo punto abbiamo approvato una legge che è stata dichiarata incostituzionale.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

CACCIATORE. Tutto questo comporta delle spese e dei diritti a favore degli avvocati. Sarei d'accordo sul testo in base al quale di diritto la cancelleria trasmette i fascicoli.

Quanto all'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Sottosegretario sul mio emendamento debbo dire che vi può essere il caso della riassunzione che è stata iniziata nella carenza della legge.

PRESIDENTE. La formulazione sarebbe la seguente: « o iniziati o riassunti successivamente a tale data anche innanzi al giudice ordinario ».

CACCIATORE. Dopo questo articolo proporrei di rinviare, perché vi sono dei problemi notevoli da studiare.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono d'accordo perché potremmo correre il rischio di fare delle cose inesatte.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che, discusso questo articolo, potremmo rinviare la seduta, perché questo provvedimento richiede un esame particolare anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale; tenuto conto anche del fatto che oggi abbiamo tenuto due sedute.

VALIANTE. Se potessimo eliminare il riferimento al 20 dicembre 1962. Credo non sia più rilevante. Noi potremmo dire: « I procedimenti di cui all'articolo 1 pendenti dinanzi alle sezioni specializzate e quelli iniziati sono riassunti dinanzi... » che non è più rilevante siccome facciamo lo stesso trattamento a quelli che c'erano prima e a quelli che c'erano dopo tale data.

PRESIDENTE. A me il mantenimento della data pare esatto.

MARICONDA. Io direi non « tre mesi », ma « quattro mesi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Mariconda.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 così emendato:

« I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 dinanzi alle sezioni specializzate, o iniziati successivamente a tale data, anche dinanzi al giudice ordinario, sono sospesi di diritto, e devono venire riassunti, rispettivamente dinanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'appello previste dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte più diligente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Sottosegretario propone di inserire il seguente comma aggiuntivo:

« Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'articolo 1 e dei termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso fra il 21 dicembre 1962 e il compimento del termine stabilito nel comma, precedente è sospeso durante il periodo pre-detto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 6 resta così formulato:

ART. 6.

(Norme processuali transitorie).

« I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle Sezioni specializzate, o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche innanzi al giudice ordinario sono sospesi di diritto, e devono venir riassunti, rispettivamente dinanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'appello previste dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte più diligente.

Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'articolo 1 e dei termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, è sospeso durante il periodo pre-detto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono altre osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 21,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO